

STATUTO DELLA "PRO LOCO/ COMUNITA' DI MORTEGLIANO - LAVARIANO - CHIASELLIS"

Art. 1 — Si è costituita in Mortegliano un'Associazione Pro Loco denominata "PRO LOCO/ COMUNITA' DI MORTEGLIANO - LAVARIANO - CHIASELLIS", con sede in Mortegliano, la cui giurisdizione si identifica con il territorio comunale.

La "PRO LOCO/ COMUNITA' DI MORTEGLIANO - LAVARIANO - CHIASELLIS" (qui di seguito per brevità chiamata Pro Loco) è un'Associazione di liberi cittadini, di Circoli, Gruppi, Associazioni locali; essa è apolitica, nel senso che proclama la libertà da ogni forma di condizionamento politico; essa è rappresentativa della realtà del paese, e riconosce pertanto la sua natura apertamente democratica. L'Associazione non persegue fini di lucro.

Art. 2 — Gli scopi che la Pro Loco si propone sono i seguenti:

- a) Riunire intorno a sé tutti coloro - Associazioni, Circoli, Gruppi, liberi cittadini, rappresentanti delle varie categorie sociali, professionali, economiche, culturali, sportive - i quali hanno l'obiettivo comune dello sviluppo della località inteso nel senso più ampio e completo del termine.
- b) Creare occasioni di incontro, di collaborazione, di riflessione e di solidarietà nella popolazione, con particolare riguardo - ma senza peraltro porre discriminazioni di sorta - alla realtà giovanile; anche favorendo lo sviluppo dell'associazionismo.
- c) Valorizzare ogni tipo di struttura sociale e comunitaria esistente nel Comune, utilizzandola a miglior beneficio della popolazione.
- d) Sviluppare le relazioni, ad ogni livello, tra abitanti di Mortegliano, Lavariano e Chiasellis, anche nella ricerca di comuni attività ed obiettivi.
- e) Creare un coordinamento ed un appoggio reciproci tra le varie realtà associazionistiche esistenti, in vista di un utilizzo ideale ed efficace degli sforzi di tutti.
- f) Incentivare le varie categorie professionali e stimolare, come momento organizzativo e di crescita, l'artigianato, l'agricoltura, l'industria, il commercio, i servizi e le libere professioni locali; segnalando, ove necessario, problemi ed esigenze delle singole categorie all'attenzione del Consiglio Comunale e/o degli Organi preposti in sede comunale, provinciale, regionale o nazionale; cercando un collegamento operativo con la scuola dell'obbligo per l'orientamento professionale dei giovani; contribuendo alla risoluzione dei problemi delle categorie con un'opera di intervento efficace, attraverso lo studio dei loro problemi, l'approfondimento di documentazioni già esistenti, l'organizzazione di convegni e conferenze con la presenza di esperti e tecnici qualificati dei settori; con l'allestimento di mostre, mercati e fiere; il tutto in stretto collegamento con le Associazioni dei settori interessati ed i competenti organi provinciali e regionali.
- g) Provocare incontri tra genitori, tra famiglie, tra famiglie e scuola; con attenzione particolare ai concreti problemi della donna, della famiglia d'oggi, degli anziani e degli handicappati.
- h) Riunire attorno a sé tutti gli interessati anche ad un eventuale sviluppo turistico della località, contribuendo ad organizzare in questo senso la vita comunale; studiandone il miglioramento edilizio e

stradale, ampliando la conoscenza e la valorizzazione dei beni artistici e storici locali; salvaguardando certe architetture rurali interessanti; promuovendo l'abbellimento con piante, fiori, giardini pubblici, delle aree abitate o di traffico; apponendo cartelli indicatori e tutto quanto necessario a migliorare la sicurezza e la viabilità; valorizzando le bellezze naturali di tutta la zona, propagandandole per farle meglio conoscere ed apprezzare, ed impedendo - attraverso la loro protezione - ogni forma di sfruttamento o di inquinamento ecologico. Procurare e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole quanto più possibile, incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici esistenti e suggerendo l'istituzione di loro nuove forme (servizi automobilistici, di linea, di collegamento con i più vicini centri urbani; servizi di facchinaggio; creazione di stazioni; di servizi di informazione, di viaggi, ecc.). Promuovere l'istituzione di alberghi, locande, trattorie, ritrovi, ecc. ed il miglioramento degli esistenti. Segnalare eventuali scorrettezze nell'applicazione delle tariffe locali, eventualmente discutendole e facendole correggere dalle competenti Autorità. [Predisporre, di concerto con l'Ente Provinciale per il Turismo, il materiale di propaganda e di illustrazione delle località turistiche della giurisdizione, e di sostegno o divulgazione specificamente necessari per il raggiungimento di ciascuno dei precitati scopi.]

- i) Provvedere ad una valorizzazione locale della lingua friulana, delle tradizioni e dei costumi del Comune e/o della nostra Regione, in stretto collegamento con la scuola dell'obbligo.
- l) Attivare l'organizzazione del "tempo libero" e di nuovi "spazi" di vita comunitaria, sviluppando attività culturali e ricreative quali convegni, conferenze, dibattiti, mostre di pittura e scultura; mostre filateliche, fotografiche, di antiquariato, di documentazione storica, scientifica e sociologica; incontri di poesia, di folklore e di friulanità; attività teatrali; attività concertistiche corali e strumentali; corsi linguistici; cineforum; attività sportive ed agonistiche; gite; festeggiamenti e sagre locali; campeggi estivi; escursioni; gemellaggi (specie per realizzare tra i più giovani scambi di culture e di esperienze); mercati, fiere, aste, ecc.

Art. 3 — La Pro Loco potrà collaborare con Enti, Comuni ed Associazioni aventi analoghe finalità.

Art. 4 — PROVENTI. I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria amministrazione sono:

- 1 - le quote dei Soci;
- 2 - i contributi di Enti pubblici e privati;
- 3 - le eventuali donazioni;
- 4 - i proventi di gestione od iniziativa stabili od occasionali.

Art. 5 — SOCI. I Soci della Pro Loco si distinguono in Onorari, Sostenitori ed Ordinari; essi devono essere persone fisiche residenti nel Comune e devono aver compiuta la maggiore età, per essere eleggibili alle cariche sociali.

Sono Soci Onorari coloro che vengono così nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti verso la Pro Loco stessa o verso la Comunità.

Sono Soci Sostenitori coloro che versano annualmente un contributo finanziario superiore a quello fissato per i Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari coloro che versano annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo e sono costituiti da liberi cittadini, Associazioni, Circoli o Gruppi.

Fermo il disposto del primo comma del presente articolo 5), i Soci Sostenitori ed Ordinari hanno diritto: — di partecipare alle Assemblee Generali con diritto di discussione e di voto;

— di eleggere i membri del Consiglio Direttivo della Pro Loco, e di essere eleggibili alle cariche sociali.

La quota associativa per i Soci Ordinari viene fissata annualmente dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo della Pro Loco.

Chiunque desidera far parte della Pro Loco può iscriversi richiedendo la tessera e pagando la relativa quota.

La qualità di Socio si perde per dimissioni (da presentare alla Segreteria dell'Associazione entro e non oltre il 31.12 di ogni anno), per rinuncia, per decesso, per morosità o per indegnità.

La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo; il Socio così decaduto ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.

Art. 6 — Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci, con approvazione da parte di almeno i 2/3 dei votanti.

Art. 7 — L'ammissione alla Pro Loco è subordinata alla accettazione senza riserve del presente Statuto.

I Soci si obbligano a non adire alle vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia, che andrà sottoposta al giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 8 — L'anno sociale ha ordinariamente inizio il 1° Gennaio e termina il 31.12 di ogni anno.

Art. 9 — ORGANI DELLA "PRO LOCO/COMUNITA' DI MORTEGLIANO-LAVARIANO/CHIASIELLIS".

Gli Organi della Pro Loco sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Proibiviri;
- il Presidente.

L. 10 — ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali relative all'esercizio del nuovo anno sociale. È ammessa la delega scritta, ma un Socio non ha facoltà di rappresentare, nella medesima riunione, più di un consocio.

Le Associazioni, Circoli o Gruppi, sono rappresentati in Assemblea da un loro delegato e, all'atto della votazione, hanno diritto di esprimere un solo voto.

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce, su convocazione del Presidente della Pro Loco, una volta all'anno, entro il mese di febbraio, per la discussione e l'approvazione dell'attività sociale e del bilancio consuntivo, secondo i punti previsti dall'ordine del giorno della seduta.

L'Assemblea Generale elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Proibiviri, ed esprime le sue indicazioni per l'attività futura.

L'Assemblea Generale può essere convocata in sede straordinaria dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, o su domanda scritta da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci con diritto di voto. La richiesta deve specificare i motivi per cui si chiede la convocazione. L'Assemblea deve essere convocata con avviso affisso in luogo pubblico e presso la sede della Pro Loco, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea Generale è validamente convocata in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci; ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Il Presidente della Pro Loco od in sua assenza un membro designato dal Consiglio Direttivo, inviterà l'Assemblea a nominare il Presidente della seduta, il Segretario che redigerà il verbale, e gli scrutatori per la verifica delle votazioni. Prima di dichiarare la validità della seduta, il Presidente deve constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento ed il numero dei voti validi presenti. Tranne nei casi specificatamente contemplati, l'Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza dei voti.

I lavori assembleari sono constatati da un processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Detto verbale sarà a disposizione dei Soci che ne faranno successiva richiesta.

Art. 11 — CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto, è composto da n. 13 (tredici) Consiglieri e dura in carica 1 (un) anno. Esso adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento esecutivo ed amministrativo della Pro Loco, e per il raggiungimento degli scopi tutti di cui al presente Statuto. Il Consiglio Direttivo elegge, tra tutti i suoi membri, il Presidente della Pro Loco, il Vice Presidente, il Segretario, il Consiglio di Amministrazione, i Responsabili delle Commissioni di lavoro che si intenderanno istituire al fine di rendere più agevole la parte esecutiva; le quali Commissioni potranno essere aperte anche ad estranei (Associazione stessa).

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese su convocazione del Presidente, e straordinariamente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno; o su richiesta di almeno 5 (cinque) Consiglieri, o del Collegio dei Revisori, o del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio dei Proibiviri.

La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Pro Loco.

Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, prenderà il suo posto il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea Generale dei Soci. Quando dovesse venire a mancare la maggioranza dei Consiglieri, dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci; adotta i regolamenti interni ed assegna eventuali altri incarichi a sua discrezione. Tutti gli incarichi e tutte le cariche sono onorari, e quindi gratuiti (salvo il rimborso di eventuali spese riconosciute); hanno la durata di un anno e sono comunque riconfermabili.

Sono membri di diritto, aggiuntivi, il Sindaco del Comune ed il Medico condotto Ufficiale Sanitario.

← 16
—
76

Art. 12 — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, ed è composto da n. 3 (tre) persone. Esso amministra il patrimonio della pro Loco, redige i bilanci e li sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo; cura l'amministrazione ordinaria; detiene la cassa della pro Loco e nomina all'uopo un Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle riunioni; provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige l'amministrazione sociale; si incarica delle esazioni, dei pagamenti, della tenuta dei libri contabili necessari, compreso il libro dei Soci.

Per quanto attiene le attività e gli scopi di cui all'art. 2 lett. h) del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione sottopone uno stralcio del bilancio, del conto e del programma annuale alla preventiva approvazione dell'Ente Provinciale per il Turismo; i relativi programmi con la dimostrazione dei mezzi di finanziamento delle manifestazioni o delle attività previste, promossi dalla Pro Loco, andranno trasmessi in tempo utile dal Consiglio di Amministrazione all'Ente Provinciale per il Turismo, per il visto ai sensi delle disposizioni in vigore.

In caso di scioglimento della Pro Loco, sentito il Consiglio Direttivo uscente, il Consiglio di Amministrazione curerà pure la destinazione delle somme eventualmente residue ad un'opera benefica locale.

Art. 13 — COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, è composto da n. 5 (cinque) membri, di cui uno è il Presidente del Collegio, due sono effettivi e due sono supplenti. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo amministrativo e finanziario. I Revisori esplicano il loro mandato in conformità alle attribuzioni dei Sindaci in genere, secondo le leggi vigenti. Rilevando irregolarità amministrative essi devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo della Pro Loco per i necessari provvedimenti.

Art. 14 — COLLEGIO DEI PROBIVIRI. Il Collegio dei probiviri, eletto dall'Assemblea Generale su indicazione da parte del Consiglio Direttivo uscente, tra persone del Comune di risaputa capacità, serietà e moralità, è costituito da n. 5 (cinque) membri. Anche esso dura in carica un anno, e viene chiamato in causa in tutti i casi previsti dal presente Statuto o per volontà del Presidente, per l'adempimento del proprio ruolo istituzionale.

Art. 15 — PRESIDENTE. Il Presidente della Pro Loco, eletto con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti, a scrutinio segreto, tra i membri del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli Atti e dei provvedimenti con potestà di delega. Egli coordina le norme per il regolare funzionamento di tutte le attività e gli organi della Pro Loco; adotta tutti i provvedimenti con carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo. Ha inoltre tutti i poteri previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, elegge a maggioranza di voti, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di mancanza o assenza, esercitandone tutte le funzioni.

Art. 16 — I provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo può prendere nei confronti dei Soci sono: l'ammonizione, la sospensione a termine e la radiazione.

Art. 17 — Lo scioglimento della pro Loco può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea dei Soci; e potrà essere deciso solo con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci votanti.

Art. 18 — Il presente Statuto andrà trasmesso al Consiglio Comunale di Morteghiano per conoscenza, ed agli Enti preposti per l'eventuale iscrizione all'apposito Albo.